



N. 239/EL-239/198/2013-PR3

Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza

Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

VISTA l'istanza n. TEAOTRM/P20100003754 del 30 dicembre 2010, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Roma – Via della Marcigliana, 911 – 00138 Roma



(C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della Stazione Elettrica (S.E.) di Celano a 150 kV, con razionalizzazione dell'esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell'Aquila;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. n. 327/01;

CONSIDERATO che il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, con Giudizio n. 1956 dell'11 aprile 2012, ha espresso, in merito all'intervento di cui trattasi, parere favorevole all'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società controllata da Terna S.p.A., ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dall'1 aprile 2012;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto con il quale i suddetti Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 13 gennaio 2014, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20180025022 del 24 ottobre 2018, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., ha comunicato di non aver potuto avviare i lavori per la realizzazione delle suddette opere a causa del verificarsi delle sottoindicate situazioni impreviste e imprevedibili:



- in sede di progettazione esecutiva, a seguito di indagini geologiche volte a caratterizzare l'ammasso roccioso presente a monte dell'area interessata dalla costruzione della S.E. di Celano, ubicata all'interno di un a cava di inerti dismessa, si è riscontrata la presenza di rocce calcaree molto fratturate, le cui verifiche di stabilità hanno mostrato coefficienti di sicurezza prossimi all'unità in condizioni statiche e inferiori all'unità in condizioni sismiche;
- in conseguenza, si è ritenuto necessario realizzare, preliminarmente alla costruzione delle opere, degli interventi di mitigazione del rischio connesso a possibili instabilità del fronte di cava per evitare distacchi di detriti sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere stesse;
- al fine di consentire un'ottimizzazione dell'intervento di miglioramento delle condizioni di stabilità del costone, si è ritenuto necessario apportare, inoltre, una variante al progetto approvato con il citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, consistente nella riduzione volumetrica dei locali dell'edificio blindato, servizi ausiliari, sala quadro e della cabina MT, resa possibile grazie all'adeguamento delle apparecchiature alle nuove tecnologie;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20180002671 del 14 giugno 2018, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, istanza per l'approvazione della suddetta variante localizzativa da apportare al progetto approvato con il citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota prot. n. TERNA/P20180025022 del 24 ottobre 2018, Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., non essendo in grado, per i succitati motivi, di ultimare nel termine stabilito la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto la proroga di due anni del termine medesimo;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR dell'8 gennaio 2019, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno prorogato di due anni il termine di ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto, autorizzate con decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

VISTO il decreto interministeriale n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, con il quale è stata approvata la suddetta variante localizzativa da apportare al progetto definitivo della S.E. di Celano a 150 kV, con razionalizzazione dell'esistente rete elettrica di



trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell'Aquila, approvato con decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20200072021 del 10 novembre 2020, integrata con nota prot. n. TERNA/P20200075459 del 23 novembre 2020, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto una ulteriore proroga di due anni del termine di ultimazione dei lavori, già avviati, a causa dei ritardi dovuti all'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, nonché in considerazione del fatto che i lavori relativi ai raccordi aerei alle linee esistenti verso la S.E. di Celano, essendo strettamente correlati alla realizzazione della stazione stessa, non possono essere conclusi prima del completamento della Stazione Elettrica;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno ulteriormente prorogato di due anni il termine di ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto, stabilendone la scadenza al 13 gennaio 2023;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20220090655 del 17 ottobre 2022, indirizzata al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica), con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado, per i succitati motivi, di ultimare nel termine stabilito la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto la proroga di ulteriori 2 anni del decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, già prorogato con 239/EL-239/198/2013-PR dell'8 gennaio 2019 e 239/EL-239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021, nonché il rilascio della proroga di ulteriori 3 mesi del decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, attualmente in scadenza al 2 ottobre 2024, allineando contestualmente la scadenza dello stesso al 13 gennaio 2025;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota Terna Rete Italia S.p.A. ha comunicato che:



–i lavori per la realizzazione delle opere dell'intervento in oggetto sono già stati avviati;
–alla data attuale risultano già ultimati ed entrati in esercizio la nuova SE 150 kV di Celano e parte degli interventi di razionalizzazione dell'esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell'Aquila;

–i lavori relativi ai raccordi aerei alle linee esistenti verso la S.E. di Celano, essendo strettamente correlati alla realizzazione di alcuni interventi non direttamente dipendenti dalla volontà della Società ma a adeguamenti correlati agli asset di proprietà della Società di e-distribuzione SpA e non compresi nei decreti in oggetto, non potranno essere conclusi entro la naturale scadenza del vigente decreto, ovvero del 13 gennaio 2023;

–la stazione elettrica (S.E.) di Celano a 150 kV è entrata in esercizio in data 12 settembre 2022 ma sono tutt'ora in corso di esecuzione le opere già previste nel decreto di VL del 03 ottobre 2019, ovvero il consolidamento e messa in sicurezza del fronte nord-nord ovest;

–tutti i lavori relativi alle opere autorizzate hanno subito un ritardo nei tempi realizzativi dovuto, anche successivamente all'emissione del secondo decreto di proroga, all'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19;

–tutte le opere autorizzate con il decreto originale e successive proroghe nonché con il decreto di VL sono strettamente collegate l'una alle altre e hanno ad oggi termini di ultimazione lavori differenti;

CONSIDERATO, altresì, che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20220090655 del 17 ottobre 2022, la Terna Rete Italia S.p.A. ha comunicato, in relazione alla Pubblica Utilità ed ai Poteri Espropriativi, conferiti con il Decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014 e successivamente prorogati di due anni con il Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR del 8 gennaio 2019, che sono state ultimate tutte le attività di asservimento;

RITENUTO di concedere l'ulteriore proroga richiesta per l'ultimazione delle suddette opere autorizzate con decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

RITENUTO invece che la proroga per l'ultimazione delle opere indicate nel decreto di variante localizzativa n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, attualmente in



scadenza al 2 ottobre 2024, possa essere valutata all'approssimarsi della suddetta scadenza, con un aggiornamento delle motivazioni di ritardo da parte della società proponente;

DECRETA

Articolo 1

Il termine di ultimazione dei lavori di cinque anni, fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, già prorogato di due anni con il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR dell'8 gennaio 2019, poi prorogato di due anni con il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021, è prorogato di ulteriori due anni.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

(dott.ssa Marilena Barbaro)

Firmato digitalmente da:Marilena Barbaro
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:02/02/2023 12:58:34

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(arch. Gianluigi Nocco)



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
09.02.2023 18:18:38
GMT+00:00